



Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

CONSIDERATO che il Centro Nazionale per la Ricerca su HIV/AIDS, ha la necessità di attivare un servizio di trasporto di documenti e materiale biologico infetto, non infetto in ghiaccio secco, datalogger da/per vari centri clinici in Italia;

VISTO il proprio Decreto in data 18/04/2017 con il quale il Dott. Stefano Buttò, Primo Ricercatore in servizio presso il Centro Nazionale per la Ricerca su HIV/AIDS, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il servizio di cui sopra;

VISTA la relazione del RUP in data 25/05/2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni dell'oggetto del servizio;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili al servizio in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

VISTO che si è rilevato la presenza sulla piattaforma Me.PA del "metaprodotto" ma gli O.E. non effettuano il servizio di trasporto di materiale biologico sia infetto che non, si ritiene necessario provvedere al servizio di che trattasi tramite Ordine Diretto fuori Mepa effettuando un'analisi di mercato;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi di mercato suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 4.065,00 (quattromilasesantacinqu/00) = + IVA, e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze dell'analisi del mercato effettuata dal RUP e dell'offerta acquisita dallo stesso, si procederà ad affidare alla ditta PHSE il servizio in parola ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per il servizio di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dalla rilevata convenienza del prezzo in rapporto alla qualità del servizio;

CONSIDERATO che, il servizio in oggetto della sopra citata procedura (Ordine fuori Mepa.), venga effettuata entro il 31 dicembre 2017;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'affidamento di un servizio di trasporto di documenti e materiale biologico infetto, non infetto in ghiaccio secco, datalogger da/per vari centri clinici in Italia;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura con affidamento diretto fuori Mepa, finalizzata all'affidamento del servizio in parola.

ART. 2

L'importo complessivo per il servizio di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 4.065,00 (quattromilasesantacinque/00), al netto di IVA. Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo 7AHC, Voce di bilancio 2220, Partita 2344/2017, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 05/06/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa Rosa Martoccia)

